



COMUNE DI FIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMANDO POLIZIA LOCALE

Piazza XXV Aprile 1 - C.A.P. 10070 - Tel. 0119254302 int.6 - Fax 0119254966

www.comune.fiano.to.it - e-mail polizia.locale@comune.fiano.to.it

P.E.C.: polizia.locale.fiano.to@pec.it

Ordinanza n.1071	Anno 2023	Registro Ordinanze
------------------	-----------	--------------------

Oggetto:	divieto di somministrazione, vendita, detenzione e consumo di bevande in lattine di alluminio e contenitori in vetro, in data 22 luglio 2023, in via Roma, area castello, in occasione della manifestazione denominata "Cena Hippie", nell'ambito della rassegna "Sere d'Estate", organizzata dalla A.P.T. Pro Loco Fiano
----------	---

IL SINDACO

Preso atto che Sabato 22 luglio 2023 si svolgerà in Via Roma, in area castello, a cura della A.P.T. Pro Loco Fiano una manifestazione denominata "Cena Hippie", nell'ambito della rassegna "Sere d'Estate", organizzata dalla A.P.T. Pro Loco Fiano, con annesso concerto musicale;

Considerato che la suddetta manifestazione si inserisce nell'ordinato svolgimento degli altri aspetti del vivere quotidiano, assicurando altresì a tutti la possibilità di prenderne parte in condizioni di sicurezza;

Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, evitare che in piazza Borla vengano utilizzate bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e in alluminio che, successivamente abbandonate a terra, possano trasformarsi in oggetti potenzialmente pericolosi per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Ritenute sussistenti le condizioni di contingibilità ed urgenza legate alle situazioni sopra descritte e, di conseguenza, ritenuto necessario adottare un provvedimento a carattere temporaneo, volti a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la legge 24 novembre 1982, n.689 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina del Commercio";

Vista la L.R. 29 dicembre 2006 n.38 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", ed in particolare l'art.7 comma4;

Visto l'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., (TUEL), che stabilisce gli importi minimo e massimo per le sanzioni elevate ai sensi di regolamenti e ordinanze comunali, e l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000, ed in particolare il comma 4 bis introdotto dalla legge 18 aprile 2017 n.48, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

dalle ore 18.00 di Sabato 22 luglio 2023 alle ore 01.00 di Domenica 23 luglio 2023, per ragioni di sicurezza pubblica, il divieto assoluto di somministrazione, vendita per asporto o per il consumo sul posto o cessione a qualsiasi titolo, nonché il consumo o la detenzione in luogo pubblico, di bevande in contenitori di vetro o in alluminio e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nel raggio di 500 metri da Via Roma (area prospiciente l'ex municipio), consentendo esclusivamente l'uso di contenitori, bicchieri e bottiglie di plastica leggera o carta.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n.2/R del 03.03.2008), potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

DISPONE

Fatta salva l'azione penale (Art.650 CP), l'inottemperanza all'osservanza del presente provvedimento è punibile con la sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25.00 ad € 500.00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50.00.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fiano.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fiano, trasmessa, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, al Prefetto, nonché al Comando Stazione Carabinieri di Fiano.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza, Commissario Gianluca Mantelli.

Fiano, lì 12.07.2023



IL SINDACO
(Luca Casale)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luca Casale", written over a horizontal line.